

Concorso  
**AMBITI  
TERRITORIALI  
SOCIALI 2025**

**CONFORME AL  
BANDO**

- Materie comuni (25 quiz)
- Capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale (8 quiz)
- Quesiti situazionali (7 quiz)
- Materie specifiche (20 quiz)

**979**

**Funzionari  
Psicologi**

**MANUALE di TEORIA e QUIZ**  
per la preparazione al concorso

Lo strumento che sostiene l'applicazione di queste misure è l'**Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)**, che ha la funzione di stabilire nella maniera più equa le risposte offerte ai bisogni dei cittadini per indirizzare correttamente gli interventi d'inclusione e di contrasto alla povertà, ed è alla base delle diverse agevolazioni gestite da Regioni e Comuni ed altri enti erogatori per l'accesso a prestazioni di diversa natura (mense scolastiche, nidi, residenze sanitarie assistenziali, etc.).

Gli **interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale** vengono promossi e attuati da più soggetti che fanno capo a diversi livelli di governo (nazionali, regionali e locali). Questo assetto non agevola la lettura dei bisogni né la programmazione e la valutazione delle politiche. Per rendere più efficiente il sistema occorre far dialogare tra loro questi soggetti, integrando le informazioni esistenti nei diversi archivi e correlandole alle caratteristiche socio-demografiche delle persone esposte al rischio povertà ed esclusione sociale.

È significativo, da questo punto di vista, il **progetto sperimentale avviato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali** con le Regioni, capofila la Regione Toscana, volto alla creazione del **Sistema informativo su interventi e servizi sociali finalizzati a contrastare povertà ed esclusione sociale (SIP)**. Il SIP si colloca nell'ambito del più ampio progetto di costruzione del Sistema Informativo sui Servizi Sociali (SISS), previsto dalla Legge 328/2000, che consente di identificare tutte le prestazioni in capo a un determinato nucleo familiare e quindi di migliorare la programmazione, il monitoraggio e la gestione delle politiche sociali.

### ► 1.5. Il nuovo Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2024-2026

Il **Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2024-2026** rappresenta uno strumento di programmazione triennale adottato dalla *Rete della protezione e dell'inclusione sociale*, incaricata ai sensi dell'articolo 21 del D.Lgs. 147/2017. Esso coordina l'utilizzo delle risorse derivanti dalla quota del *Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale*, istituito con la Legge di bilancio 2016 (L. 208/2015). Il Piano ha l'obiettivo di garantire una progressiva attuazione dei **livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS)**, individuando priorità di finanziamento, linee di intervento, flussi informativi e indicatori. Tale documento si colloca in un quadro normativo aggiornato, che include anche il Decreto-legge 48/2023 convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023, in cui viene istituito il nuovo strumento dell'**Assegno di Inclusione (ADI)**. Il Piano valorizza il ruolo degli Ambiti Territoriali Sociali (ATS), delinea l'architettura degli interventi legati all'ADI e integra i riferimenti agli strumenti del PNRR e del Programma Nazionale Inclusione 2021-2027. Le **priorità del triennio** includono: il rafforzamento del servizio sociale professionale, il potenziamento dei servizi per l'attuazione dell'ADI, l'accesso equo e diffuso ai diritti (residenza, domicilio, iscrizione anagrafica), e lo sviluppo di una rete di **Centri servizi per il contrasto alla povertà**. Sono previsti interventi specifici anche per la marginalità estrema, come *housing first*, misure per senza dimora, inclusione socio-lavorativa, accompagnamento individualizzato, e costruzione di percorsi personalizzati con valutazione multidimensionale. Il Piano prevede infine il consolidamento della governance multilivello, con un potenziamento degli **Uffici di Piano** e delle competenze professionali, e promuove la piena interoperabilità informatica tra i sistemi nazionali e territoriali.

## 2. La disciplina dell'accoglienza degli immigrati.

La produzione normativa in materia di accoglienza delle persone migranti ha avuto un tardivo impulso in Italia, quale Paese che ha visto un importante flusso di cittadini che è emigrato verso i Paesi nordeuropei o verso le Americhe. Secondo l'art. 10 c.3 della Costituzione italiana, "lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge". In tal senso, i diritti degli stranieri e la materia di accoglienza degli stranieri regolati è attualmente disciplinata d.lgs. 286/1998 **Testo Unico sull'immigrazione e sulla condizione dello straniero**. Il TU interviene nella regolarizzazione dei flussi migratori in adempimento alle norme di diritto nazionale e internazionale, tutela dei diritti umani, soggiorno e integrazione sul territorio, contrasto all'immigrazione clandestina.

- **il coinvolgimento di tutte le componenti** della comunità scolastica nella prevenzione e nel contrasto del bullismo e del cyberbullismo, favorendo la collaborazione attiva dei genitori;
- **l'aggiornamento del Regolamento di Istituto** con una sezione dedicata all'utilizzo a scuola di computer, smartphone e di altri dispositivi elettronici;
- **la comunicazione** agli studenti e alle loro famiglie sulle sanzioni previste dal Regolamento di Istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione online a rischio;
- **la somministrazione di questionari** agli studenti e ai genitori finalizzati al monitoraggio, anche attraverso piattaforme online con pubblicazione dei risultati sul sito web della scuola, che possano fornire una fotografia della situazione e consentire una valutazione oggettiva dell'efficacia degli interventi attuati;
- **percorsi di formazione** tenuti da esperti rivolti ai genitori sulle problematiche del bullismo e del cyberbullismo impostati anche sulla base dell'analisi dei bisogni;
- **ideazione e realizzazione di campagne pubblicitarie** attraverso messaggi video e locandine informative;
- **creazione sul sito web della scuola di una sezione dedicata** ai temi del bullismo e/o cyberbullismo in cui inserire uno spazio riservato alle comunicazioni scuola-famiglia e una chat dedicata gestita dagli studenti eventualmente attraverso i loro rappresentanti;
- **apertura di uno Sportello di ascolto online e/o face to face** presso ciascuna scuola sede di CTS;
- utilizzo di **procedure codificate** per segnalare alle famiglie, Enti e/o organismi competenti i comportamenti a rischio;
- **valorizzazione del ruolo del personale scolastico** e, in particolare, degli assistenti tecnici al fine di un utilizzo sicuro di Internet a scuola.

## 9. Gli strumenti di prevenzione e contrasto al fenomeno del cyberbullismo. Le novità del D.lgs. 12 giugno 2025, n. 99

La **L. 29 maggio 2017 n. 71** recante "*Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*" si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

Con il termine «**cyberbullismo**» la legge intende "*qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo*".

Per **gestore del sito internet** si intende il prestatore di servizi della società dell'informazione che, sulla rete internet, cura la gestione dei contenuti di un sito in cui si possono riscontrare le condotte di cyberbullismo; non sono considerati gestori gli access provider, i cache provider e i motori di ricerca.

La **vittima di cyberbullismo**, che abbia compiuto almeno 14 anni, e i genitori o esercenti la responsabilità sul minore, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet. Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore.

Ogni **istituto scolastico**, nell'ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente

con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio. Salvo che il fatto costituisca reato, **il dirigente scolastico** che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.

Gli **uffici scolastici regionali** promuovono la pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse elaborati da reti di scuole, in collaborazione con i servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia, le prefetture - Uffici territoriali del Governo, gli enti locali, i servizi territoriali, le Forze di polizia nonché associazioni ed enti, per promuovere sul territorio azioni integrate di contrasto del cyberbullismo e l'educazione alla legalità al fine di favorire nei ragazzi comportamenti di salvaguardia e di contrasto, agevolando e valorizzando il coinvolgimento di ogni altra istituzione competente, ente o associazione, operante a livello nazionale o territoriale, nell'ambito delle attività di formazione e sensibilizzazione. I bandi per accedere ai finanziamenti, l'entità dei singoli finanziamenti erogati, i soggetti beneficiari e i dettagli relativi ai progetti finanziati sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli uffici scolastici regionali, nel rispetto della trasparenza e dell'evidenza pubblica.

Conformemente a quanto previsto dalla lettera h) del comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, le **istituzioni scolastiche** di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, promuovono l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche, quale elemento trasversale alle diverse discipline curriculari, anche mediante la realizzazione di apposite attività progettuali aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione o di progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti. I **regolamenti delle istituzioni scolastiche** di cui all'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e il patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis del citato decreto n. 249 del 1998 **sono integrati con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti.**

I **servizi territoriali**, con l'ausilio delle associazioni e degli altri enti che perseguono le finalità della L. 29 maggio 2017 n. 71, promuovono, nell'ambito delle risorse disponibili, specifici progetti personalizzati volti a sostenere i minori vittime di atti di cyberbullismo nonché a ridurre, anche attraverso l'esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale, i minori artefici di tali condotte.

Da ultimo, nella Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 2025 è stato pubblicato il **D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 99**, recante "*Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, in attuazione della delega di cui all'articolo 3 della legge 17 maggio 2024, n. 70*", che entrerà in vigore il prossimo **16 luglio 2025**. Nel dettaglio la novella legislativa:

- prevede un potenziamento del "**Numero pubblico «Emergenza infanzia 114»**", in funzione di **assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo**;
- stabilisce che l'**ISTAT** effettui con cadenza biennale, una specifica **rilevazione** sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Entro 31 dicembre dell'anno in cui è effettuata tale rilevazione, i dati ottenuti saranno trasmessi alle Camere dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero dell'istruzione e del merito, tramite un rapporto di sintesi dei dati medesimi;
- introduce delle modifiche al D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259, introducendo, dopo il co. 5 dell'art. 98, il co. 5 bis, che richiama l'"**articolo 2048 del codice civile in materia di responsabilità dei genitori per i danni cagionati dai figli minori in conseguenza di atti illeciti posti in essere attraverso l'uso della rete**";
- prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite i dipartimenti competenti, in coordinamento con le competenti strutture del Ministero dell'Istruzione e del Merito, attui delle **campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione** sull'uso consapevole della rete